



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Edited with the trial version of
 Foxit Advanced PDF Editor
 Sent. N. 597/13
 To remove this notice, visit
 www.foxit.com/shopping
 R.G. N. 3497/12

Rep. N. _____
 Cron: N. 5107/13

R.G. n.3497/2012

IL GdP Dott. Avv. Fiorenza Crivellaro ha pronunciato nella causa _____
 a verbale nonché letta all'odierna 14 maggio 2013 pubblica udienza, la seguente

S E N T E N Z A

ex art.23/8^{co} L.n.689/81 e art. 281 sexies c.p.c.

nelle causa RG n.3497/12 promossa con ricorso iscritto il 14.06.2012
 da

- proc.dom. Avv. Claudio Calvello [Foro Padova] giusta mandato a margine di ricorso
 Comunicazioni ex Lege all' indicata utenza FAX

contro

SINDACO DI ABANO TERME - Polizia Locale

in punto: opposizione ex lege n.689/81

MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento quantomeno con formula dubitativa. Il ricorrente ha provato, anche documentalmente, le censure svolte nei confronti dello opposto verbale la cui *esecuzione* in Decreto convocazione Parti 08.02.13 era stata sospesa. Preliminarmente va osservato che, per il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in forza dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art.2700 c.c., il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in esso contenuti come avvenuti alla presenza di Pubblico Ufficiale, nonché di provenienza di esso da quest'ultimo. Ne consegue che l'accertamento della violazione di norme deve ritenersi provata sulla base della mera verbalizzazione operata dagli Agenti Accertatori. Nel caso di specie è incontestabile però che la violazione non è stata rilevata de visu ma soltanto successivamente in fase di ricostruzione - da parte degli Agenti Accertatori - del sinistro de quo.

Ad un'attenta verifica del verbale di accertamento impugnato emergono taluni elementi che *non* consentono di considerare del tutto attendibile l'accertamento svolto attese le risultanze d'incidente (Prot. n.06/2012) in atti - in Abano, nella rotatoria tra via stella e v.foscolo alle ore 8:40 del 17.02.12 - sia con riferimento alla posizione statica dei veicoli coinvolti e allo stato giustappunto dei luoghi.

La contestazione verbalizzata è stata certo rilevata non nell'immediatezza ma differita a un tempo successivo e sulla base d'una *ricostruzione dei fatti meramente presuntiva e indiziaria* e, quindi, sprovvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A. in base al *fondamentale principio della trasparenza operativa* nell'ambito, come nel caso, applicativo sanzionatorio cosicché considerato ciò, la prova dell'effettiva commissione dell'infrazione in questione appare incerta e contraddittoria e perciò stesso non sussiste al riguardo prova idonea di responsabilità del ricorrente nell'infrazione stradale de qua per cui ex art.23/12^{co} L.689/81 il ricorso va accolto e annullato il verbale qui opposto. Sussistono giusti motivi di compensazione tra le Parti delle spese del giudizio

P . Q . M .

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione ed eccezione reietta, *per quanto in motivazione:*

- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale opposto della Polizia Locale di Abano Terme n.00001467 del 16.05.2012 (rif.incid.strad.17.02.2012) notificato il 17.05.2012 di violazione art.145/4^{co}-10^{co} CdS;
- Compensa integralmente tra le Parti le spese di giudizio.

Così deciso in Padova, oggi 14 maggio 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 IL 4 MAG. 2013

IL CANCELLIERE
 (Andrea Luzzi)



IL GIUDICE di P.
 Dott. Avv. Fiorenza Crivellaro

14 MAG. 2013